

Provincia di Biella

Ordinanza di istruttoria per la pratica di concessione d'uso d'acqua pubblica 331BI

Ordinanza N. 10/2018 del Dirigente dell'Area dell'Area tutela e valorizzazione ambientale

Il sottoscritto Dr. Davide ZANINO, Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Biella,

SPECIFICATO che per il presente atto si identifica come Richiedente la Società Comuni Riuniti s.r.l. C.F / P. IVA 02111820029;

VISTA la domanda presentata il giorno 12.08.2009 protocollo 31559 con cui il Richiedente ha chiesto il rilascio di concessione, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento approvato con DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R e s.m.i. (in seguito REGOLAMENTO), per poter estrarre 1,2 l/s massimi 0,8 l/s medi ed un volume massimo annuo di 25.000 metri cubi d'acqua da acquifero superficiale ad uso POTABILE mediante un pozzo esistente in località Praiasse del Comune di Zubiena;

VISTI il R.D 11-12-1933 n. 1.775 e s.m.i; le L.R.: n. 22/1996, 44/2000 e loro s.m.i.; il D. Lgs n° 152/2006 e s.m.i.; la D.C.R. 13-03-2007 n. 117-10731 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque e s.m.i.; la D.C.R. 34-11524 del 03-06-2009 di definizione della base dell'acquifero superficiale e s.m.i.; il D.M. 30/03/2015 che ha approvato le Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale; la Direttiva 08/2016 dell'autorità di Bacino del Fiume Po per la valutazione del rischio ambientale delle derivazioni idriche in riferimento agli obiettivi di qualità definiti dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po;

DATO ATTO CHE

- sulla base degli atti istruttori preliminari, che l'autorità di Bacino del Fiume Po aveva già espresso un parere positivo con nota di protocollo provinciale 5296 del 03.02.2010.
- il procedimento risulta sospeso ma non archiviato, in assenza di integrazioni documentali e dell'atto di definizione delle aree di salvaguardia ai sensi del DPGR 15/R/2006 e s.m.i.;
- le integrazioni documentali sono state fornite da ultimo in data 25.10.2017 e che l'area di salvaguardia del pozzo è stata definita dalla Regione Piemonte con determinazione dirigenziale 302 del 06.07.2017;
- il prelievo richiesto è conforme alla L.R. 22/1996 e s.m.i. per quanto riguarda il divieto di realizzare opere che mettano in comunicazione l'acquifero superficiale con gli acquiferi profondi;
- vi sono pertanto gli elementi per riprendere il procedimento;

ORDINA, ai sensi dell'art. 11 del REGOLAMENTO:

1. di rendere nota l'ammissione ad istruttoria della domanda presentata dal Richiedente il giorno 12.08.2009 protocollo 31559;
 1. la pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione Piemonte;
 2. l'affissione della presente Ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal **15.02.2018** all'Albo Pretorio del Comune di Zubiena interessato per territorio;
 3. la trasmissione della presente ordinanza al Richiedente e a: Comuni di Zubiena, Sala Biellese e Torrazzo, Dipartimento Provinciale Arpa di Biella, Comando Militare Esercito Piemonte, Regione Piemonte settore A1906A - Polizia Mineraria, Cave e Miniere, Autorità d'Ambito ATO2 e ASL BI territorialmente competente, per l'espressione dei pareri di cui all'art. 11 del REGOLAMENTO;

4. la convocazione della visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del REGOLAMENTO, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno **15.03.2018** con ritrovo alle ore 14:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Zubiena. Detta visita, a termini dell'art. 14 – c. 1 del REGOLAMENTO, ha valore di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
5. che , ai sensi dell'art. 14 del REGOLAMENTO, nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni cui compete il rilascio di autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, ivi comprese l'Amministrazione Comunale per quanto concerne il rilascio dell'eventuale permesso di costruire e la compatibilità urbanistica relativi alle opere in progetto, dovranno esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione;
6. ai sensi dell'art 14 ter c.7 della L 241/90 e s.m.i. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;
7. che le domande concorrenti saranno ammesse solo se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale e corredate della documentazione prevista, ai sensi dell'art 12 del Regolamento;
8. che eventuali memorie scritte e osservazioni potranno essere presentate all'Amministrazione Provinciale di Biella- Area Tecnica ed Ambientale, presso cui è anche consultabile copia della documentazione tecnica, o al Comune presso il quale viene affissa la presente;
9. al Servizio provinciale Rifiuti - V.I.A., Energia, Qualità dell'Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche di provvedere con proprio personale alla visita locale di istruttoria;
10. che si renda noto che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di Legge.

Firmato in originale: il dirigente/responsabile ZANINO DAVIDE